Causa T-90/92

Pedro Magdalena Fernández
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Condizioni di concessione dell'indennità di dislocazione»

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 28 settembre 1993 ..... II - 973

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Residenza abituale nello Stato membro della sede di servizio durante il periodo di riferimento — Nozione — Assenza sporadica e di breve durata dal detto Stato all'inizio del periodo di riferimento — Circostanza che non incide sul carattere abituale della residenza*

   [Statuto del personale, alleggato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]

2. *Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Concessione durante l'assegnazione ad una sede di servizio in uno Stato membro — Diritto al mantenimento in caso di cambiamento di sede di servizio — Insussistenza*

   [Statuto del personale, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]

1. La nozione di residenza abituale cui si riferisce l'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto ai fini della concessione dell'indennità di dislocazione dev'essere intesa come il luogo in cui l'interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi. Trattandosi di un elemento di fatto, è necessario prendere in considerazione la residenza effettiva dell'interessato durante il periodo di riferimento precedente alla sua entrata in servizio. A tale proposito, un'assenza sporadica e di breve durata dallo Stato membro della sede di servizio all'inizio del detto periodo non è sufficiente per far perdere alla residenza nel detto Stato il carattere abituale ai sensi dello Statuto qualora l'interessato, che vi si trovava già prima dell'inizio del periodo di riferimento, abbia ininterrottamente abitato nel detto Stato nella totalità del periodo di riferimento rimanente.

Né l'intendimento di cercare un posto di lavoro nel paese d'origine e di stabilirvisi, né il fatto di avervi esercitato il diritto di voto o curato interessi di natura patrimoniale sono sufficienti ad escludere il mantenimento della residenza abituale nello Stato della sede di servizio qualora, durante tutto il periodo di riferimento, l'interessato abbia mantenuto il proprio centro di interessi in detto Stato, ove ha risieduto ed esercitato la propria attività lavorativa per la maggior parte del periodo di riferimento. È altresì inconferente il fatto che l'amministrazione abbia accettato, su richiesta dell'interessato, di fissare il suo luogo d'origine ai sensi dell'art. 7, n. 3, dell'allegato VII dello Statuto, in un altro Stato membro, atteso che la determinazione del luogo d'origine e la concessione dell'indennità di dislocazione rispondono ad esigenze ed interessi diversi.

2. Il dipendente che fruisce dell'indennità di dislocazione prevista dall'art. 69 dello Statuto durante il periodo in cui la sua sede di servizio si trova in uno Stato membro con cui non ha stabilito legami durevoli prima della sua entrata in servizio iniziale presso le Comunità perde il diritto alla detta indennità se viene successivamente trasferito nello Stato membro in cui ha abitualmente abitato o svolto la sua attività lavorativa durante il periodo di riferimento ex art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto. Infatti, la relazione concreta che il dipendente conserva con ciascuno dei luoghi della sua sede di servizio condiziona il diritto all'indennità di dislocazione senza che il sussistere dei presupposti per la sua concessione in un momento determinato della sua carriera possa configurare un diritto quesito al mantenimento dell'indennità stessa.